



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 10 DEL 21-04-2016

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI PER UNA INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA AD ATTINGERE, DA GRADUATORIA A TEMPO INDETERMINATO VIGENTE PRESSO ALTRI ENTI, UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO.

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di Aprile, alle ore 15:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il D.P.R. del 5 Aprile 2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Porlezza;

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Comunale 136/2015 è stata approvata la “programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018”, nella quale, tra l’altro, si dava atto:

1.del collocamento a riposo per anzianità di servizio, di tre risorse di cui due di categoria D, responsabili, rispettivamente, del servizio Finanziario (a riposo dal 31.12.2014) e dell’area amministrativa (a riposo dal 01.04.2015) ed una di cat.C - Istruttore Amministrativo (a riposo dal 31.12.2015) dipendente degli uffici demografici;

2. della conseguente impellente necessità di procedere alla sostituzione della dipendente addetta agli uffici demografici per garantire la continuità dei servizi essenziali, in considerazione della costante diminuzione del personale amministrativo dell’Ente;

-che, pertanto, si procedeva:

1.alla modifica del piano delle assunzioni 2015 prevedendo una risorsa di cat.C - Istruttore Amministrativo – in modo da consentire l’immediato inserimento nella piattaforma ministeriale nel rispetto del termine del 30 novembre 2015;

2.alla programmazione per il 2016 ed al conseguente inserimento nella citata piattaforma ministeriale, delle seguenti risorse: collaboratore amministrativo, categoria B1, Area Demografici/Personale; collaboratore amministrativo, categoria B1, Area Polizia Locale e Commercio, part-time 18 ore;

Rilevato che, a tutt’oggi, non si ha alcuna certezza in ordine al termine di conclusione delle procedure di ricollocazione del personale soprannumerario delle province e che, pertanto, il perdurare del blocco assunzionale accresce le difficoltà delle amministrazioni di minor dimensione, soprattutto di quelle più virtuose che hanno attuato una politica di contenimento della spesa di personale;

Ritenuto indispensabile garantire lo svolgimento di servizi essenziali, quali sono quelli svolti dal sindaco in qualità di ufficiale di governo e precisamente quelli di anagrafe, stato civile, leva elettorale;

Premesso inoltre:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 407 in data 17.12.2015 si è preso atto, a seguito del provvedimento n. 66697 in data 15.12.2015 della A.L.S. della Provincia di Como, distretto socio-sanitario Medio-Alto Lario, pervenuto a questo Ente in data 15.12.2015 e registrato con il prot. n. 8724, della interdizione anticipata dal lavoro per maternità della dipendente ERBA Michela, istruttore contabile, categoria C, posizione economica C4, dal 15.12.2015 e sino alla data

di inizio dell'astensione obbligatoria stabilita dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001, prevista per il giorno 07.04.2015 essendo la data presunta del parto il 07.06.2015;

Considerato che, nel caso di assunzioni temporanee per sostituzioni di maternità, è possibile procedere in deroga ai tetti di spesa di cui all'art.9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata espressa in numerose pronunce della Corte dei Conti, efficacemente riassunte nelle seguenti indicazioni contenute nel parere della Corte dei Conti della Lombardia n.36/2012: "In sostanza, quando si tratta di includere tale spesa (n.d.r: quella per congedo per maternità) , in omaggio alle regole di finanza pubblica, nei generali tetti previsti a livello macro per il personale (art. 1 commi 557 e 562 della legge 296/2006 e dall'art. 14 comma 9 del d.l. n. 78/2010), la capacità organizzativa dell'ente, sommata alla presenza di aggregati, di spesa e personale, più elevati e ampi, può permettere l'adozione di misure alternative (riducendo altre spese di personale). Se si considerano, invece, le sole assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, l'applicazione diretta dell'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, ai cui principi di riduzione gli enti locali devono comunque adeguarsi, rischia di porre in pericolo l'espletamento di funzioni fondamentali, oltre che apparire in contrasto con l'interpretazione letterale e costituzionalmente orientata della disposizione (alla luce dei principi enucleati dalla Consulta in svariate pronunce). Pericolo accentuato per gli enti più piccoli (il comune istante dichiara per il 2009 una spesa per assunzioni a tempo determinato di circa 33.000 euro) o che negli anni pregressi sono stati maggiormente virtuosi (e incontrano difficoltà a rispettare un'ulteriore sensibile riduzione). Di conseguenza, sulla scorta di quanto esposto sinora, e anche alla luce del ragionamento argomentativo condotto nella delibera delle Sezioni Riunite n. 46 del 29 agosto 2011, ove il Comune debba procedere ad un'assunzione a tempo determinato o con altro rapporto di lavoro flessibile per l'urgente e indifferibile sostituzione di dipendente assente per maternità, appare possibile superare, nei limiti dell'insorta necessità, il tetto di spesa posto dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, come modificato dall'art. 4 comma 102 della legge n. 183/2011."

Dato atto:

- che, al fine di garantire la continuità dei servizi tributari, sulla base delle diverse fattispecie offerte dal sistema giuslavoristico pubblico, si è temporaneamente provveduto ad avvalersi della collaborazione a tempo parziale di due dipendenti di altri Comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 557 della Lg. 311/2004 (con scadenza al 30.06.2016 e 30.08.2016, salvo proroga), e di una dipendente in comando parziale dalla Comunità Montana (con scadenza al 30.06.2016);

-che, ad oggi, non c'è alcuna certezza in ordine alla possibilità ed al tempo di avvalersi delle suddette professionalità in servizio presso enti locali del territorio;

-che, pertanto, occorre individuare modalità alternative per reperire, nel rispetto della normativa vigente, anche di contabilità pubblica, le professionalità necessarie ad assicurare la continuità nei servizi essenziali, nelle more della conclusione dell'iter procedure di ricollocazione del personale soprannumerario delle province e dell'astensione per maternità della suddetta dipendente;

Richiamato l'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, che dispone che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35" ;

Visto, peraltro, il comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 31 Agosto 2013 n. 101(L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è

possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che, pertanto, potranno essere stipulati solo “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”;

Ritenuto che, nel caso di specie, sussistano le ragioni di eccezionalità e di temporaneità legittimanti l’assunzione a tempo determinato, causate da una legislazione certamente “extra ordinem” quale quella del temporaneo blocco assunzionale per la necessità “straordinaria” di ricollocare il personale provinciale;

Visto il comma 2 dell’art. 36 D. Lgs n. 165/01, come novellato dal citato D.L. 31 Agosto 2013 n.101, che introduce i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;

Rilevata l’assenza di graduatorie a tempo indeterminate proprie dell’Ente;

Preso atto della circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 che precisa, in ossequio al dettato legislativo:

-che le amministrazioni pubbliche che devono fare assunzioni a tempo determinato, fermo restando le esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali, in caso di mancanza di graduatorie proprie possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo;

-che il vincitore o l’idoneo sia che accetti di essere assunto, eventualmente da altra amministrazione, sia che non accetti, trova salvaguardata, in ogni caso, la posizione occupata nella graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato;

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che all’art. 95, comma 5 testualmente recita: "L'Amministrazione potrà altresì, previo accordo con gli Enti interessati e in casi di effettiva urgenza e necessità, procedere all'assunzione a tempo determinato per categorie superiori alla B1, mediante utilizzo di valide graduatorie approvate da altri enti. Parimenti potrà concedere ad altri enti la possibilità di utilizzare proprie graduatorie”.

Ritenuto opportuno dare atto di indirizzo agli uffici affinché provvedano a compiere un’indagine conoscitiva finalizzata ad individuare eventuali Comuni limitrofi che abbiano una graduatoria di concorso ancora in vigore per assunzioni a tempo indeterminato dalla quale attingere, previo accordo, per una assunzione a tempo determinato;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

Assunti i poteri della Giunta

DELIBERA

-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di esprimere, per le motivazioni descritte in premessa, atto di indirizzo amministrativo agli uffici affinché provvedano ad effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata ad individuare eventuali Comuni limitrofi che abbiano una graduatoria di concorso ancora in vigore per assunzioni a tempo indeterminato dalla quale attingere, previo accordo, per una assunzione a tempo determinato di un collaboratore amministrativo;

Inoltre, il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianpietro Natalino", written over a horizontal line.